

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1361

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DOLAZZA, BOSO, BRIGANDÌ,
BRUGNETTINI, CARINI, FABRIS, FRIGERIO, GIBERTONI,
MAFFINI, MANARA, MANFROI, MARCHINI, PAINI, PERUZZOTTI,
ROBUSTI, SERENA, TERZI e WILDE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

Nuove norme concernenti l'utilizzo delle armi da parte degli
istituti di vigilanza ed investigazione

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito della revisione dell'intero testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, riteniamo fondamentale che l'azione di contrasto nei confronti delle varie attività malavitose debba essere supportata da una valida attività legislativa volta alla neutralizzazione del potenziale bellico criminale.

Quest'azione non può non coincidere, però, con l'elevazione dei dispositivi di sicurezza posti alla tutela degli operatori anche privati.

Gli istituti oggetto della proposta, infatti, richiedono da tempo il nostro intervento al fine di colmare i vuoti normativi lasciati dalle varie legislature.

Le guardie giurate, addette al presidio e alla sicurezza di beni mobili e immobili nonché alla salvaguardia dell'incolumità fisica dei clienti, si trovano molto spesso ad

affrontare una situazione di pericolo con mezzi non adeguati.

Per la natura stessa del lavoro che svolgono, le guardie giurate subiscono spesso attacchi violenti da parte di gruppi armati dotati di un equipaggiamento dalle potenzialità offensive di gran lunga più marcate rispetto a quello consentito alle guardie stesse.

Nonostante certe analogie rendano il lavoro delle guardie giurate simile a quello di alcuni corpi armati dello Stato, non si ritiene opportuno arrivare alla pari dotazione ma di consentire al personale interessato di poter utilizzare strumenti atti alla difesa più efficaci.

Va tenuto presente, inoltre, che tale facoltà è concessa a personale qualificato, in grado, quindi, di mettere in atto le misure più idonee alla tutela dell'incolumità propria e altrui.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Ferma restando la normativa circa le modalità di utilizzo delle armi da parte degli istituti di vigilanza e di investigazione, è data facoltà agli istituti stessi di dotare i propri dipendenti di armi lunghe comuni da sparo.

Art. 2.

1. Gli istituti che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1 devono preventivamente darne comunicazione alla Questura competente per il territorio dove gli istituti stessi hanno sede.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

